



Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale n° 07

Decisione della Commissione Disciplinare d' Appello	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d' Appello	Pag. 5
Torneo per Rappresentative C11	Pag. 7
Coppa Toscana 2014/2015	Pag. 8

Firenze, 3 dicembre 2014

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalciouisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI
DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D' Appello:

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente),
Carlesi David, Cipollini Vasco.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 6 anno 2014/2015
Ricorrente: ASD GRUPPO SPORTIVO BRUSCIANA 2010
Comitato UISP : EMPOLI-VALDELSA
gara del 31.10.2014 - C.U. n° 16 del 05.11.2014

In data 10.11.2014, la società ASD GRUPPO SPORTIVO BRUSCIANA 2010 propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado, per la squalifica inflitta al proprio tesserato FALASCHI DAVID (titolare, maglia n. 14) per mesi 4, ovvero fino al 02.03.2015, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 31.10.2014 fra la società ricorrente e la società ASD PONTE A ELSA. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, esserci stata, al 28° del 2° tempo, una reazione violenta da parte del soggetto suindicato nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.

In particolare, la ricorrente evidenzia che il proprio tesserato, nell'andare a contrastare il possesso della palla da parte di un giocatore avversario, ne procurava la caduta commettendo fallo e cadendo lui stesso. In sede di audizione dell'interessato, invece, emerge che la contesa della palla era tra due diversi giocatori e che il Falaschi comunque procedeva nel contrastare il possesso della palla, finendo a terra lui stesso. In ogni caso, l'avversario, secondo la ricostruzione della società ricorrente, con malizia e scorrettezza alzava leggermente la gamba e a questa provocazione il Falaschi reagiva da terra platealmente, colpendo fortuitamente l'avversario al volto con la parte posteriore della scarpa, provocandogli una lieve escoriazione.

Ciò premesso, la ricorrente riconosce la reazione sbagliata tenuta nella circostanza sopra meglio specificata dal proprio tesserato e non contesta la sanzione comminatagli, se non nell'entità della stessa, sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta dal FALASCHI e riportata sul referto ufficiale del D.G. non sia conforme al reale svolgimento dei fatti.

Si legge molto sinteticamente, ma con chiarezza e precisione, nel referto arbitrale che: "al 28° del 2° tempo il sig. Falaschi David, calciatore n. 14 della società Brusiana veniva espulso perché a gioco fermo colpiva da terra violentemente ed intenzionalmente un calciatore avversario, anche lui a terra, al viso con una pedata, urtando i tacchetti delle proprie scarpe contro il viso dell'avversario procurandogli un forte dolore".

Secondo la ricorrente, però, la violenza descritta nel suindicato referto arbitrale non corrisponde ad una volontarietà del Falaschi di procurare danno all'avversario ma di un fallo di reazione, che è sì un gesto rabbioso e stizzoso, ma non certo un atto di violenza volto volontariamente a provocare danno all'avversario; in altre parole, l'interessato riconosce la volontarietà della reazione ma non la volontarietà di colpire e/o ledere l'integrità fisica di altro soggetto.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata, in particolare chiedendo la derubricazione dell'illecito commesso in "scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso" ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 R.D. e chiedendo, quindi, la rideterminazione della sanzione. Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società ricorrente e, in prima persona, dal sig. FALASCHI DAVID (titolare, maglia n. 14), questa Commissione Disciplinare d'Appello ha chiesto dei chiarimenti al D.G., il quale ha confermato quanto già

scritto nel referto arbitrale, in cui, peraltro, merita evidenziare come lo stesso D.G. non parli in nessun caso di “reazione” ad una “provocazione” da parte dell’avversario, tesi sostenuta, invece, dalla ricorrente che parla di “fallo di reazione”.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d’Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l’istruttoria necessaria ed analizzato l’effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un’ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a FALASCHI DAVID e ivi impugnata sia da giudicarsi congrua tanto nell’inquadramento normativo quanto nell’entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d’Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società ASD GRUPPO SPORTIVO BRUSCIANA 2010, conferma la squalifica per mesi quattro, ovvero fino al 02.03.2015, nei confronti di FALASCHI DAVID (titolare, maglia n. 14), per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall’art. 136 R.D.

Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.

Così deciso in Firenze il 01.11.2014.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi

David Carlesi

Vasco Cipollini

DELIBERA n° 7 anno 2014/2015
Ricorrente: ASD POLISPORTIVA QUATTRO STRADE 1969 BIENTINA
Comitato UISP : VALDERA
gara del 02.11.2014 - C.U. n° 10 del 06.11.2014

In data 11.11.2014, il sig. DEL ROSSO ALESSANDRO, allenatore della società ASD POLISPORTIVA QUATTRO STRADE 1969 BIENTINA, propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflittagli per mesi 2, ovvero fino al 03.01.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso ricorrente in occasione della gara del 02.11.2014 fra la società ASD POLISPORTIVA QUATTRO STRADE 1969 BIENTINA e la società POLISPORTIVA GATTO VERDE ASD CALCINAIA. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, un continuo atteggiamento di protesta da parte del suindicato tesserato e nei confronti del D.G. per le decisioni prese da quest'ultimo nel corso dell'intera partita.

In particolare, il ricorrente riferisce di essere stato espulso per aver fatto notare al D.G., protestando, che ogni volta che la squadra avversaria usufruiva di un calcio di punizione, i giocatori spostavano la palla in avanti di alcuni metri; prosegue il ricorrente, riconoscendo che, una volta espulso, ha continuato ad avere un atteggiamento di protesta nei confronti del D.G. a causa di quella espulsione considerata eccessiva; riconosce, infine, il ricorrente di aver protestato anche nel finale di gara e fuori dal campo di gioco, perché, dopo aver dato 5 minuti di recupero, l'arbitro non fischiava il fine gara, arrivato ormai al 6° minuto e 30 secondi.

Ciò premesso, il ricorrente riconosce come sbagliato il proprio continuo atteggiamento di protesta nei confronti del D.G., ma impugna la sanzione comminatagli ex art. 132 R.D., sostenendo di non aver mai in alcun modo minacciato o avuto comportamenti intimidatori o aggressivi nei confronti dello stesso D.G. e che, quindi, la ricostruzione della condotta tenuta dal medesimo e riportata sul referto ufficiale del D.G., non sia conforme al reale svolgimento dei fatti. Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Si legge, invece, nel referto arbitrale che: "al 18° del 1° tempo, il sig. DEL ROSSO ALESSANDRO, veniva allontanato dal terreno di gioco per proteste. Alla notifica del provvedimento, cominciava ad offendere ed inveire contro il D.G. Una volta uscito dal recinto di gioco, continuava con le proteste alle quali aggiungeva atteggiamenti minacciosi ed intimidatori. A fine gara rientrava nuovamente nel recinto di gioco e, alla richiesta di uscire, riprendeva ad insultare, fino a quando non veniva di nuovo allontanato".

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata al sig. DEL ROSSO ALESSANDRO e ivi impugnata non sia da giudicarsi congrua né nell'inquadramento normativo né nell'entità. Deve, infatti, evidenziarsi come nel referto arbitrale il D.G. parli genericamente di "atteggiamenti minacciosi ed intimidatori", senza mai, però, specificarli, non permettendo, dunque, a questa

Commissione di valutare questi atteggiamenti come effettivamente riconducibili a quelli di cui all'art. 132 R.D. La sanzione ivi impugnata, cioè, sarebbe più congruamente da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 131 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 dello stesso R.D., per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo** il ricorso presentato dal sig. DEL ROSSO ALESSANDRO, allenatore della società ASD POLISPORTIVA QUATTRO STRADE 1969 BIENTINA, dispone nei confronti dello stesso la squalifica per giorni 45 (e non per mesi 2), ovvero fino al 18.12.2014 (piuttosto che fino al 03.01.2015), per atteggiamenti minacciosi semplici ai sensi di quanto disposto dall'art. 131 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 dello stesso R.D., per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del parziale accoglimento del ricorso.

Così deciso in Firenze il 01.12.2014.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi

David Carlesi

Vasco Cipollini

TORNEO PER RAPPRESENTATIVE C11

NORME DI PARTECIPAZIONE

Comitato organizzatore AREZZO

Partecipano sette rappresentative

Articolazione. Saranno formati 1 girone di quattro squadre e uno di tre, le squadre si incontreranno in gare di sola andata. Le prime squadre 2 classificate di ogni girone accedono alle semifinali e si incontreranno in gare di sola andata ad eliminazione diretta in campo neutro.

La finale sarà in gara unica in campo neutro.

Tempi di gara. Le gare saranno giocate in 2 tempi di 40 minuti. Non sono previsti tempi supplementari.

Formazione della classifica. Nelle gare della prima fase a girone in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari saranno tirati i calci di rigore per determinare la squadra vincente. La classifica sarà formata attribuendo:

- 3 punti alla squadra vincente nei tempi regolamentari;
- 2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore;
- 1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore;
- 0 punti alla squadra perdente nei tempi regolamentari.

Sanzioni. I tesserati sanzionati con ammonizioni in successione di tempo e partite verranno squalificati dopo la seconda ammonizione art. 45 lett. b) R.D.

Calendario.

Le squadre vincenti della prima gara nella fase a girone disputeranno la seconda gara in calendario.

Gironi

GIRONE A	GIRONE B
GARFAGNANA	AREZZO
PISA	EMPOLI
VALDERA	PRATO
ETRUSCOLABRONICO	

Calendario 1^ Fase

Data	Girone A	Girone B
21-01-2014	ETRUSCOLABRONICO – PISA GARFAGNANA - VALDERA	EMPOLI - AREZZO
04-02-2014	VALDERA – ETRUSCOLABRONICO GARFAGNANA - PISA	EMPOLI - PRATO
18-02-2014	PISA – VALDERA ETRUSCOLABRONICO - GARFAGNANA	PRATO - AREZZO

Semifinale 11-03-2014

Finale 25-03-2014

1 A	
2 B	
1 B	
2 A	

COPPA TOSCANA 2014/2015

A seguito di un errore materiale sul Comunicato Ufficiale 6,
pubblichiamo le sanzioni disciplinari precedentemente omesse.

SANZIONI DISCIPLINARI				
NOME	SQUADRA	SANZIONE	GARA DEL	MOTIVAZIONE
AMMONIZIONI				
DRIDI SLIM	GAVENA		20/11/2014	
PASSARIELLO GABRIELE	GAVENA		20/11/2014	

PROGRAMMAZIONE 2° TURNO - variazioni				
SQUADRA	SQUADRA	DATA	ORA	CAMPO
Gavena	Capriola SD	Gio 04/12/2014	21,30	Monteboro/ <i>sintetico</i> V.Monteboro/Empoli
Le Cerbaie	Franco Polacci	Mer 03/12/2014	21,30	C.S. "Rosati"/ <i>sintetico</i> Via Cimarosa 30, San Donato - Pisa

Il Presidente
Alessandro Baldi



UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@eutelia.com	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)